



## Bonus edilizi

# Caos normativo ne invalida l'efficacia

“Urgente abolire subito l’obbligo per le imprese di possedere un’attestazione SOA per operare nel mercato dei bonus edilizi.” Le associazioni dell’artigianato e delle Pmi fanno fronte comune, ribadendo l’allarme per le continue modifiche alle norme sugli incentivi in edilizia che rischiano di bloccare definitivamente i lavori di riqualificazione degli edifici e di tagliare fuori dal mercato oltre il 90% delle imprese. A complicare un quadro legislativo già intricato, è arrivata il 12 maggio la norma del decreto legge ‘Taglia prezzi’ che impone, anche per le imprese che operano in subappalto, il possesso delle attestazioni SOA per i lavori che danno diritto alle detrazioni edilizie di importo superiore ai 516mila euro. Una disposizione che, pur ispirata al condivisibile principio di garantire sicurezza, trasparenza e qualità dei lavori, di fatto si è rivelata una barriera anticoncorrenziale. Secondo Confartigianato, negli ultimi 20 anni, il mero possesso delle attestazioni SOA non ha garantito, negli appalti pubblici, la qualità e la sicurezza dei lavori. L’accesso ai bonus edilizi è già subordinato a una serie di controlli molto stringenti e, per contrastare efficacemente il fenomeno delle imprese ‘fantasma’, servono piuttosto serie verifiche dei requisiti di accesso al mercato, come l’auspicata legge di regolamentazione del settore edile e strumenti già operativi come il DURC, la congruità e l’intensificazione dei controlli. A mettere in crisi il mercato delle riqualificazioni edilizie è anche il blocco del sistema della cessione dei crediti a causa della stretta adottata dalla maggior parte delle banche e degli intermediari finanziari. Risultato: le imprese non riescono a recuperare i crediti presenti nei propri cassetti fiscali per lavori già eseguiti e non possono pagare

dipendenti, fornitori, tasse e contributi. Così il settore è sull’orlo del precipizio, si moltiplicano i casi di fallimento che potrebbero coinvolgere oltre 33.000 imprese e 150.000 lavoratori. Tutto questo è ancor più paradossale se si considera che il settore delle costruzioni è il driver della ripresa economica e, in questo drammatico periodo di congiuntura negativa, ha giocato un ruolo anticiclico. I bonus edilizia avrebbero potuto favorire la ripartenza post Covid dell’economia, ma, dopo aver generato un’enorme aspettativa in cittadini e imprese, l’atteggiamento ondivago del decisore pubblico ne ha depotenziato l’efficacia.

Le associazioni del settore in rappresentanza di oltre 1.500.000 di associati, sollecitano un rapido intervento per salvare un’idea vincente di riqualificazione green del Paese che rischia di naufragare nel mare della burocrazia legislativa.

### ●●● IN QUESTO NUMERO:

**Consulenza Fiscale:**

*Chiarimenti sul regime forfettario.* da pag. 2

**Consulenza del Lavoro:**

*La conversione del decreto Ucraina.* da pag. 6

**Affari Generali:** *Il servizio di consulenza per aiutare i cittadini e le imprese coi problemi di bollette utenze.* da pag. 9

**Credito:**

*La convenzione di tesoreria.* da pag. 10

**Workshop: Donne in carriera** da pag. 11

## REGIME FORFETTARIO

Il regime forfettario è un **regime fiscale agevolato**, destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

### Requisiti di accesso

Accedono al regime forfettario i contribuenti che nell'anno precedente hanno contemporaneamente:

- ➔ rispettato il limite di fatturato per il regime forfettario, ovvero conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a € 65.000**;
- ➔ sostenute spese per un importo complessivo **non superiore a € 20.000** lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari.

### Cause di esclusione

Non possono avvalersi del regime forfettario:

i soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva o di determinazione forfettaria del reddito;

- ➔ i soggetti non residenti in Italia;
- ➔ i soggetti che effettuano cessioni di fabbricati/terreni edificabili;
- ➔ i soggetti che contemporaneamente all'esercizio dell'attività, abbiano partecipazioni in società di persone o associazioni professionali (studi associati) o imprese familiari;
- ➔ i soggetti che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in questione;
- ➔ i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti dei datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo sono stati nei due periodi d'imposta precedenti, o anche nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori;
- ➔ i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi as-

## Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

<b>Lunedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
<b>Martedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
<b>Mercoledì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	CHIUSO	
<b>Giovedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
<b>Venerdì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
<b>Sabato</b>	mattina	dalle 8.30	alle 12.00
	pomeriggio	CHIUSO	

*Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811*

similati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 € (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).

Il regime forfettario **cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo** a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

### Il regime forfettario è compatibile con un lavoro dipendente

Il regime forfettario è **compatibile con il lavoro dipendente**, tuttavia i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di € 30.000 (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato) non possono avvalersi del regime forfettario.

Inoltre, non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti la cui attività viene esercitata prevalentemente nei confronti dei datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo sono stati nei due periodi d'imposta precedenti, o anche nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori.

### Reddito e tassazione nel regime forfettario

Chi applica il regime forfettario determina il reddito imponibile applicando, all'ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il **coefficiente di redditività** previsto per l'attività esercitata (allegato n. 2 della legge n. 145/2018). Dal reddito de-

terminato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito imponibile si applica un'unica imposta, nella misura del **15%**, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall'imprenditore.

## Maggiori vantaggi per chi avvia una nuova attività

L'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività in presenza di determinati requisiti:

- ➔ il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- ➔ l'attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- ➔ se viene proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l'accesso al regime.

Modalità di accesso al regime forfettario

### Contribuenti già in attività

Poiché il regime forfettario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un'attività d'impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.

### Contribuenti che iniziano l'attività

I contribuenti che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l'applicazione del regime, hanno l'obbligo di darne informazione nella comunicazione di inizio attività (modello AA9/12). Trattandosi di un regime naturale, questa comunicazione non ha valore di opzione, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. Pertanto,

l'omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell'intenzione di applicare il regime forfettario non preclude l'accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da € 250 a 2.000.

L'attestazione della sussistenza dei requisiti per l'accesso al regime e dell'assenza delle cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi. I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfettario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. L'opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l'apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. L'omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l'opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da € 250 a 2.000. L'opzione per l'applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

## Semplificazioni e adempimenti per il regime forfettario

L'adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette.

### Semplificazioni ai fini Iva

I contribuenti che applicano il regime forfettario:

- ➔ non addebitano l'Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l'imposta assolta sugli acquisti;
- ➔ sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- ➔ non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti;
- ➔ non devono applicare le disposizioni relative all'obbligo di fatturazione elettronica. Tuttavia, a favore dei contribuenti che, pur essendo in regime forfettario, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, è previsto un regime premiale: il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno, ossia a 4 anni anziché gli ordinari 5.

Si ricorda che con il “Decreto PNRR 2” **viene meno l’esonero dall’applicazione della fatturazione elettronica a partire dal 1.07.2022** per i soggetti in regime forfettario e che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000. Dal 1.01.2024 si andrà a regime con fatturazione elettronica vincolante per tutti indipendentemente da qualsivoglia livello reddituale, e quindi, senza eccezioni.

Restano invece soggetti agli obblighi di:

- ➔ numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- ➔ certificazione dei corrispettivi;
- ➔ integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione;
- ➔ fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

### Semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi

I contribuenti in regime forfettario:

- ➔ sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie;
- ➔ sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- ➔ non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, devono indicare il codice fiscale di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi;
- ➔ non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.

### CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI

Il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali “generici”, ossia diversi da quelli “Industria 4.0”, riconosciuto dalla Finanziaria 2021 per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (o 30.6.2023), è utilizzabile in com-

penrazione in 3 quote annuali di pari importo dall’anno di entrata in funzione del bene. Lo stesso può essere, in alternativa, utilizzato in unica soluzione. Tale possibilità risulta tuttavia limitata agli investimenti effettuati nel 2021, per i quali la “prenotazione” e la consegna sono intervenute entro il 31.12.2021. Per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 con ordine e versamento dell’acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021 è obbligatorio l’utilizzo in 3 rate

La Circolare n. 9/E l’Agenzia ha precisato, infatti, che non è possibile utilizzare in un’unica quota il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel secondo anno di applicazione dell’agevolazione ai sensi dell’art. 1, comma 1055, Legge n. 178/2020, ossia quelli effettuati nel 2022 (ovvero fino al 30.6.2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022).

### FATTURA ELETTRONICA ED ESTEROMETRO DAL 1 LUGLIO 2022

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, l’art. 1, comma 1103, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha modificato l’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere.

In particolare, per **le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022** (termine differito in sede di conversione del D.L. n. 146/2021), i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.

Sul punto, le specifiche tecniche precisano che:

- ➔ per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”;
- ➔ per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Resta ancora possibile l’integrazione analogica della fattura ricevuta, al pari dell’emissione dell’au-

---

tofattura in formato analogico, con successiva trasmissione del documento in formato XML mediante il Sistema di Interscambio

### **Tempistiche differenziate per l'invio dei dati**

La legge di Bilancio 2021 ha previsto termini differenziati di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive:

- ➔ per le prime, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
- ➔ per le seconde, invece, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

### **Quando la comunicazione è facoltativa**

Con il provvedimento n. 293384/2021, l'Agenzia delle Entrate ha adeguato le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, contenute nel provvedimento n. 89757/E/2018, alle nuove disposizioni normative, specificando altresì che l'obbligo comunicativo è facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

### **Regime sanzionatorio**

A seguito della modifica dell'obbligo comunicativo, l'art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/1997 è stato adeguato, prevedendo la sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

**Francesco Bandini**

**[f.bandini@confartigianato.fo.it](mailto:f.bandini@confartigianato.fo.it)**

## **Conversione Decreto Ucraina - in vigore dal 21/05/2022**

In data 20/05/2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 50 stessa data, di conversione del DL 21/2022, entrata in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito le principali novità e conferme della Legge di conversione:

### **Articolo 2 - Bonus carburante ai dipendenti**

A tutti i datori di lavoro privati è permesso di corrispondere, a qualsiasi titolo, buoni benzina o analoghi titoli esenti per un ammontare massimo di Euro 200 per lavoratore.

La norma richiama l'articolo 51 comma 3 del TUIR che prevede l'erogazione di beni in natura nel limite annuo di Euro 258,23 esenti da imposta. Facendo riferimento alla Relazione illustrativa si può dedurre che i 200 Euro siano da aggiungere ai 258,23 Euro e che pertanto, per il 2022, i buoni carburante concedibili possano raggiungere il limite di Euro 458,23 esenti.

Sempre in base a tale riferimento, si ipotizza che come i 258,23 Euro, anche il bonus carburante possa essere erogato ad personam e quindi anche non a tutti i lavoratori e non a tutti lo stesso importo. Ci si aspetta però chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate.

Non viene fatta però menzione nella norma del trattamento contributivo, che si ritiene però escluso per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili.

### **Articolo 12-quinquies - Somministrazione di lavoro**

Viene posticipato al 01/07/2024 l'obbligo di rispettare il limite dei 24 mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato in somministrazione presso la stessa azienda che siano assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione.

Attualmente infatti è possibile somministrare un lavoratore assunto a tempo indeterminato presso un'agenzia di somministrazione a tempo determinato presso la stessa azienda senza limiti di tempo, con il solo vincolo che l'agenzia comunichi all'azienda che il lavoratore è assunto a tempo indeterminato.

Questo non sarà più possibile dal'01/07/2024, salvo ulteriori proroghe.

### **Articolo 23-bis - Applicazione di contratti collettivi di lavoro nel settore edile ai fini dell'applicazione dei benefici**

La norma chiarisce che il contratto collettivo applicato andrà indicato nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in caso di:

- ➔ lavori edili di cui all'allegato X del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche;
- ➔ lavori edili avviati successivamente al 27/05/2022;
- ➔ lavori edili con importo delle opere complessivamente superiore a 70.000 Euro.

### **Articolo 37-quater - Prolungamento termini iscrizione a ruolo**

Per il periodo 21/05 - 31/08/2022, le somme non iscritte a ruolo oggetto di comunicazioni emesse a seguito di controlli automatizzati ex artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54 bis del DPR 633/1972 (avvisi bonari), se dovuti, andranno pagati entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso (e non 30 giorni come a regime).

### **Una Tantum Euro 200,00 per i lavoratori dipendenti**

Il D.L. n. 50 del 17/05/2022 (c.d. Decreto Aiuti), tra le altre cose, ha introdotto, all'articolo 31, una misura a sostegno dei consumatori, ovvero una tantum pari ad Euro 200,00 che verrà erogata nel mese di Luglio 2022.

L'indennità spetta ai lavoratori dipendenti alle seguenti condizioni:

- ➔ devono aver fruito per almeno 1 mese nel primo quadrimestre del 2022 dell'esonero previsto dalla L. 237/2021 (esonero 0,8% dei contributi da lavoro dipendente per redditi inferiori ad Euro 2.692,00 mensili);
- ➔ non devono essere titolari di trattamenti di cui all'articolo 32 in quando per questi soggetti provvederà direttamente l'INPS ad erogare il trattamento.

Il datore di lavoro dovrà provvedere a riconoscere in automatico tale indennità con la retribuzione pagata nel mese di luglio 2022 (per la generalità dei casi si intende la retribuzione relativa al mese di giugno) previa dichiarazione del lavoratore dove indicherà:

- ➔ di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale

obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 (art. 32 comma 1);

- ➔ che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza (articolo 32 comma 18).

L'indennità potrà quindi essere riconosciuta una sola volta e non è cedibile, sequestrabile o pignorabile. Inoltre non sarà soggetta né a contribuzione né a tassazione.

L'INPS riconoscerà direttamente l'indennità alle seguenti categorie di soggetti che ne faranno richiesta:

- ➔ lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18/05/2022;
- ➔ titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata INPS i cui contratti siano in essere alla data del 18/05/2022 (tali soggetti devono avere un reddito non superiore a 35.000 Euro per l'anno 2021, non essere titolari di trattamenti pensionistici e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie);
- ➔ lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 abbiano svolto prestazioni per almeno 50 giornate con un reddito non superiore a 35.000,00 Euro;
- ➔ lavoratori autonomi privi di partita IVA non iscritti a forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'art. 2222 c.c. (tali soggetti devono avere, sempre per il 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti ed essere già iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 18/05/2022;
- ➔ incaricati alle vendite a domicilio con reddito, nel 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000,00 Euro e titolari di partita IVA attiva, e già iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 18/05/2022.

L'INPS riconoscerà direttamente l'indennità senza bisogno di presentare alcuna domanda ai seguenti soggetti:

- ➔ titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno

2022 e reddito personale per il 2021 inferiore a 35.000 Euro;

- ➔ percettori, per il mese di giugno 2022, di trattamenti di disoccupazione NASPI e DIS-COLL;
- ➔ percettori dell'indennità di disoccupazione agricola nel corso del 2022 relativa all'anno 2021;
- ➔ lavoratori che per il 2021 hanno beneficiato delle c.d. indennità COVID previste dall'art. 10 commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dall'art. 42 del DL n. 73/2021 (es. stagionali, lavoro intermittente, lavoratori dello spettacolo ecc.).

Le indennità verranno riconosciute dall'INPS prevalentemente con la mensilità di luglio 2022, tranne per casistiche particolari dove l'INPS attenderà di acquisire gli UNIFORMI di luglio 2022 dalle aziende per verificare che lo stesso soggetto non abbia già percepito la stessa indennità anche dal datore di lavoro.

## Collaborazione autonoma occasionale

In data 19/04/2022 l'INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha reso pubblico un manuale aggiornato sull'applicazione della Massimizzazione per lavoro nero facendo riferimento in particolar modo al lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. e alla nuova comunicazione preventiva recentemente introdotta.

Ai sensi dell'art. 2222 c.c., il contratto d'opera è quel contratto in forza del quale una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio, verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Tra le parti sorge un'obbligazione di risultato avendo il contratto come base la sinallagmaticità delle prestazioni (compimento di un'opera dietro pagamento di un corrispettivo), pertanto deve potersi agevolmente individuare un risultato concretamente apprezzabile al cui raggiungimento mira il committente.

A tale fondamentale requisito si accompagna il rischio economico posto a capo del lavoratore autonomo. Solo ove il risultato richiesto dal committente sia compiutamente raggiunto, secondo gli accordi precedentemente pattuiti, il lavoratore autonomo avrà diritto al proprio compenso, indipendentemente dall'impegno e dal lavoro profuso.

Caratteri essenziali della collaborazione autonoma occasionale sono pertanto:

- a) prestazione di lavoro prevalentemente personale;

- b) assenza del vincolo di subordinazione;
- c) occasionalità della prestazione (carattere episodico della stessa);
- d) corresponsione di un corrispettivo.

La collaborazione genuina è legata, pertanto, all'accertamento in concreto dei suddetti requisiti, con particolare riguardo alla mancanza dei tradizionali indici della subordinazione e all'occasionalità della prestazione, intesa come assenza dei requisiti della professionalità e della prevalenza.

A seguito di ispezione che escluda la natura autonoma della prestazione, l'Ispettore verificherà se la prestazione è nota alla Pubblica Amministrazione, anche facendo riferimento alla nuova comunicazione preventiva prevista dall'articolo 13 del D.L. 146/2021 a parziale modifica dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs 81/2008. La legge di conversione del D.L. 146/2021 ha infatti introdotto l'obbligo per i committenti di comunicazione preventiva all'Ispettorato del lavoro di ogni prestazione autonoma occasionale instaurata, recepita dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota del 11/01/2022 con la quale ha fornito i primi chiarimenti.

La comunicazione riguarda i soli committente che operano in qualità di imprenditori.

L'obbligo è entrato formalmente in vigore dalla data di entrata in vigore della norma, per cui dallo scorso 21 dicembre, ma l'INL ha previsto un periodo transitorio. Entro il 18/01/2022 infatti dovevano essere effettuate le comunicazioni per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale instaurate dopo il 21/12/2021 nonché quelle instaurate precedentemente ma ancora attive al 11/01/2022.

La comunicazione va inoltrata all'Ispettorato del lavoro competente per territorio in ragione del luogo dove si svolge la prestazione; le modalità di effettuazione della comunicazione sono le medesime previste per il lavoro intermittente, per cui, alternativamente, SMS, posta elettronica e più in generale tutte le modalità operative previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso per i lavoratori a chiamata. La mail individuata per il nostro territorio è [forlicesena.occasionalisti@ispettorato.gov.it](mailto:forlicesena.occasionalisti@ispettorato.gov.it).

La comunicazione dovrà contenere:

- ➔ dati del committente e del prestatore;
- ➔ luogo della prestazione;
- ➔ sintetica descrizione dell'attività;
- ➔ data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui l'opera o

il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;

- ➔ ammontare del compenso, qualora stabilito al momento di effettuazione della comunicazione.

In mancanza di anche solo uno di questi elementi la comunicazione verrà considerata omessa.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento, purché antecedente rispetto all'inizio dell'attività da parte del collaboratore autonomo occasionale.

Eventuali errori nella comunicazione che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non configurano comunque la fattispecie dell'omissione della comunicazione (da cui la non sanzionabilità).

Per concludere proprio col quadro sanzionatorio, la mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione è passibile di una sanzione amministrativa di importo compreso da € 500 a € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione (il che significa più sanzioni se i collaboratori privi di comunicazione sono più di uno). Non trova peraltro applicazione la procedura di diffida ex art. 13 Dlgs 124/04, per cui non sarà possibile sanare l'omissione "ora per allora" con ammissione al pagamento della sanzione in misura minima. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 573 del 28/03/2022 comunica che dalla stessa data è stata resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la procedura utile ad effettuare le comunicazioni telematiche per l'instaurazione dei rapporti di lavoro autonomi occasionali.

La comunicazione preventiva, diventata obbligatoria dal 21/12/2021, salvo un periodo transitorio fino al 18/01/2022, veniva assolta tramite l'invio di una mail ad un apposito indirizzo istituzionale con l'indicazione di dati essenziali.

Dal 28/03/2022 è stata prevista una nuova procedura totalmente telematica sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali accessibile con SPID o CIE che sostituisce l'invio della mail.

I dati richiesti sono i medesimi della mail, con la particolarità che nel campo "termine entro il quale sarà conclusa l'opera o il servizio" il modello permette di scegliere tramite un menù a tendina, solo tre opzioni: entro 7 giorni, entro 15 giorni o entro 30 giorni.

Se l'opera o il servizio non sarà terminato entro



il termine indicato, sarà necessario procedere con una nuova comunicazione. È stato previsto un periodo transitorio di entrata in vigore della procedura telematica. Infatti sarà possibile assolvere all'obbligo tramite mail fino al 30/04/2022.

Dal'01/05/2022 sarà considerata valida solo la procedura telematica, pertanto in mancanza di questa ed eventualmente in presenza della mail, l'Ispettorato procederà comunque alla sanzione.

Successivi chiarimenti hanno poi reso noto che la comunicazione tramite mail resterà valida nel caso di malfunzionamento dei sistemi informatici o di assenza dell'intermediario abilitato alla trasmissione della comunicazione. Le comunicazioni non telematiche potranno però dare origine a controlli ispettivi.

Nel caso fosse presente la comunicazione, l'ispettore provvederà alla riqualificazione del rapporto di lavoro.

La maxisanzione potrà essere quindi applicata solo nel caso di assenza della comunicazione preventiva e nel caso non siano già stati assolti, al momento dell'accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziali, ove previsti, idonei ad escludere la natura "sommersa" della prestazione.

La sanzione è stata graduata per fasce in base alla durata del comportamento illecito ed è:

- ➔ da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;

- ➔ da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;

- ➔ da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 61 giorni di effettivo lavoro.

Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di:

- ➔ lavoratori stranieri non regolari;
- ➔ minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere 10 anni di scuola dell'obbligo e il compimento dei 16 anni);
- ➔ percettori del reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/20219.

Oltre all'aumento del 20% delle sanzioni, la norma ha previsto il raddoppio delle stesse nel caso in cui il medesimo datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Venendosi ad instaurare un rapporto di lavoro subordinato, vige anche l'obbligo di pagamento con strumenti tracciabili. Se non si potesse dimostrare il pagamento tracciabile verrebbe applicata anche la sanzione prevista dall'articolo 1, comma 913 della Legge n. 205/2017 in aggiunta alla maxisanzione per il lavoro nero.

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**

## ○○○ AFFARI GENERALI

### **Problemi con le bollette?**

### **Confartigianato Forlì ha attivato un servizio gratuito**

Confartigianato Forlì ha attivato, in collaborazione con la consulente Barbara Pasi, dell'associazione Risorse del Cittadino, un servizio gratuito per problematiche relative alle bollette delle utenze (luce, gas, acqua e telefonia.) per risolvere controversie insorte tra consumatori e imprese commerciali. Con questo servizio, imprenditori e privati possono trovare aiuto nelle difficili relazioni con le aziende fornitrici delle succitate tipologie di servizi.

**La consulente riceve su appuntamento nella sede di Confartigianato Forlì in viale Oriani 1, per fissare un colloquio contattare Giuseppe Mercatali al 3476485722.**

## TASSI DEL MESE DI GIUGNO 2022

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = <b>4,006%</b>	Euribor 3m + 5,350 = <b>4,956%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,356%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,906%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,606%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,306%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,306%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,006%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,606%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,306%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,306%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,006%</b>

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,856%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,756%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,906%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,906%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>2,006%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,506%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,306%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,006%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,606%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,306%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,306%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,006%</b>

Intesa San Paolo\* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,856%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,756%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,356%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,906%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,606%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,306%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,306%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,006%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,606%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,306%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,306%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,006%</b>

\* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,856%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,756%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,906%</b>	Euribor 3m + 7,500 = <b>7,106%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>2,006%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,506%</b>	Euribor 3m + 3,800 = <b>3,406%</b>	Euribor 3m + 4,900 = <b>4,506%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,606%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,306%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,306%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,006%</b>



Sabato **18 GIUGNO 2022**

ORE **9:30**

Sede Sala corsi  
Confartigianato di Forlì  
Viale Oriani 1, Forlì - 3° piano

INVITO AL WORKSHOP

## *Donne in carriera: stress resilienza e felicità*

**Come scoprire le tue potenzialità, superare gli ostacoli  
e mantenere in equilibrio corpo e mente**

La dottoressa Monica Mambelli, psicologa e psicoterapeuta, illustrerà le pratiche del benessere.

L'obiettivo principale del workshop infatti è quello di fornire strumenti pratici e pronti all'uso per la gestione e la regolazione dello stress e delle proprie emozioni, per mantenere performance efficaci e stimolare la creatività.

Una mente stressata è poco lucida, le funzioni di attenzione e concentrazione mancano e la lettura della realtà può risultare ristretta. Gestire lo stress e reagire in modo controllato a situazioni cariche di tensione consente di fronteggiare le molteplici richieste che provengono dai diversi ruoli che quotidianamente assumiamo, intrattenendo relazioni interpersonali efficaci.

Il workshop mira a illustrare i fondamentali teorico scientifici sulla regolazione dello stress e lo stile di vita sano, a cui seguiranno pratiche di tecniche antistress e meditative guidate e una breve condivisione dell'esperienza.

**Per informazioni e iscrizioni Fabiola Foschi • coordinatrice Donne Impresa  
Confartigianato di Forlì tel. 0543452844 • email [ffoschi@confartigianato fo.it](mailto:ffoschi@confartigianato fo.it)**

  
Confartigianato  
FORLÌ



In collaborazione con  
Gruppo Giovani Imprenditori  
e Anap